

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-6094 del 28/11/2022
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla GLENAIR ITALIA S.p.A. per impianto destinato ad attività di trattamento e rivestimento metalli ubicato in Via I° Maggio 2/H - 2/L - 4/E, Comune di Granarolo dell'Emilia (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6401 del 28/11/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventotto NOVEMBRE 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla GLENAIR ITALIA S.p.A. per impianto destinato ad attività di trattamento e rivestimento metalli ubicato in Via I° Maggio 2/H - 2/L - 4/E, Comune di Granarolo dell'Emilia (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla GLENAIR ITALIA S.p.A. per l'impianto destinato ad attività di trattamento e rivestimento metalli sito a Granarolo dell'Emilia, in via I° Maggio 2/H - 2/L - 4/E, c.a.p. 40057, a seguito di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da Arpae con Determina dirigenziale n. 2467 del 16/5/2022 con scadenza di validità in data 24/5/2037, e rilasciato dal S.U.A.P. Terre di Pianura con provvedimento prot. n. 10714 del 24/5/2022, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

- a) Proseguimento di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, domestiche e acque meteoriche di dilavamento. Soggetto competente Comune di Granarolo dell'Emilia;
 - b) Modifica sostanziale di Autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Soggetto competente ARPAE - AACM;
 - c) Proseguimento senza modifiche di Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di Granarolo dell'Emilia.
2. Revoca la precedente AUA adottata da Arpae con determinazione n. del 2467 del 16/05/2022 con scadenza di validità in data 24/5/2037 e contestualmente richiede al S.U.A.P. competente di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
 3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A, B e C al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
 4. **Dispone**, considerato quanto dichiarato dal richiedente in merito alla determinazione e controllo del volume delle vasche di trattamento per attestare la non assoggettabilità ad Autorizzazione Integrata Ambientale e viste le considerazioni emerse in corso d'istruttoria dal supporto tecnico di Arpae-APAM-ST sulla stessa tematica, **che entro 120 giorni dal rilascio del presente provvedimento il Titolare dell'attività produttiva e Gestore dell'impianto renda verificabile e misurabile**, con modalità da concordare, in apposito sopralluogo in sede tecnica, tempestivamente e direttamente con Arpae-APAM-Servizio Territoriale Distretto Urbano, i seguenti volumi dichiarati:
 - Totale vasche trattamenti - volume geometrico 29,05 m³
 - Totale vasche trattamenti - volume effettivo 25,47 m³

A tal fine devono altresì essere resi fisicamente evidenti i livelli dei franchi di sicurezza, i troppo pieni, i ricircoli, le vasche polmone ed ogni altro volume non utile alla determinazione e verifica del volume complessivo delle vasche di trattamento.

L'attività produttiva può nel frattempo proseguire nel **rispetto delle prescrizioni disposte per le diverse matrici ambientali di cui ai precedenti punti 1 e 3.**

Entro il termine indicato, Il Titolare del presente provvedimento deve comunicare, con apposita relazione descrittiva da inviare telematicamente ad Arpae - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, le azioni adottate per ottemperare a quanto sopra prescritto;

5. Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente³;
6. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
7. Obbliga la GLENAIR ITALIA S.p.A. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
8. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
9. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
10. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Motivazione

- La GLENAIR ITALIA S.p.A., C.F. 00466240348, P.IVA 01554201200, con sede legale in comune di Granarolo dell'Emilia, via del Lavoro n° 7 e stabilimento in Comune di Granarolo dell'Emilia, Via I° Maggio 2/H - 2/L - 4/E, cap. 40057, ha presentato, nella persona di Giuseppe Sermasi, in qualità di procuratore speciale di GLENAIR ITALIA S.p.A. per la presentazione della domanda di modifica sostanziale di AUA, al S.U.A.P. Terre di Pianura in data 11/7/2022 domanda di rilascio di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. Terre di Pianura, con propria nota acquisita agli atti di Arpae con prot. 115217 del 12/7/2022, confluita nella **Pratica Sinadoc 26038/2022**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- La GLENAIR ITALIA S.p.A. con propria nota acquisita agli atti di Arpae con prot. 139907 del 26/8/2022, ha trasmesso documentazione integrativa volontaria recante documenti e chiarimenti in merito all'Allegato C alla domanda di AUA.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 178109 del 28/10/2022, ha trasmesso ad Arpae - AACM il parere favorevole con prescrizioni per la matrice emissioni in atmosfera.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 180851 del 3/11/2022 ha trasmesso ad Arpae - AACM la relazione tecnica con osservazioni in merito a quanto dichiarato e documentato dal richiedente in materia di determinazione del volume delle vasche di trattamento al fine dell'assoggettabilità ad Autorizzazione Unica Ambientale.
- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano a € 296,00 come di seguito specificato:

⁶ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

All.A - proseguimento senza modifiche per la matrice scarichi acque reflue in pubblica fognatura pari a € 0 (art. 8 del Tariffario Arpae).

All.B - modifica sostanziale per la matrice emissioni in atmosfera (cod.tariffa 12.03.04.01) pari a € 296,00;

All.C - proseguimento senza modifiche per la matrice impatto acustico pari a € 0.

Bologna, data di redazione 28/11/2022

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁷ Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della GLENAIR ITALIA S.p.A. ubicato in Via I° Maggio 2/H - 2/L - 4/E, Comune di Granarolo dell'Emilia (BO).

ALLEGATO A

Matrice: scarichi di acque reflue industriali, domestiche e acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di Granarolo dell'Emilia (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue industriali, acque reflue meteoriche e acque reflue domestiche” formato dall'unione di acque reflue domestiche (sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato), acque reflue industriali, acque reflue meteoriche di dilavamento non contaminate ed acque di condensa.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Granarolo dell'Emilia, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 114308 del 20/12/2021, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 8062 del 6/5/2022. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. Terre di Pianura in data 9/11/2021 e successive integrazioni (*pratica Sinadoc 30559/2021*).

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. Terre di Pianura in data 11/7/2022 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 26038/2022. Documento redatto in data 28/11/2022



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

PRATICA 2021/AUA/11

Da citare nella risposta Capo Fila Prot. n. 19554 del 11/11/2021
(Rif. SUAP Unione Terre di Pianura Prot. n. 22886/2021)

TRASMISSIONE VIA PEC

SPETT.LE
SUAP TERRE DI PIANURA
VIA SAN DONATO N. 197
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO)
suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

OGGETTO: NULLA OSTA COMUNALE NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 59/2013 RELATIVA ALL'IMPIANTO PRODUTTIVO SITO IN GRANAROLO DELL'EMILIA, VIA PRIMO MAGGIO N. 2/H, N. 2/L N, 4/E PRESSO CUI ESERCITA LA PROPRIA ATTIVITA' DI PRODUZIONE ED ASSEMBLAGGIO DI COMPONENTI PER L'ELETTRONICA E L'ELETTROMECCANICA, LA DITTA GLENAIR ITALIA S.P.A.

Vista la domanda inoltrata dallo Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione Terre di Pianura alla PEC del Comune di Granarolo dell'Emilia (BO) con nota prot. n. 22910 del 09/11/2021, registrata al prot. n. 19554 del 11/11/2021, intestata a STEFANIA RIVOSECCHI, in qualità di delegata con procura in merito di Sicurezza ed Ambiente della ditta Glenair Italia S.P.A. con sede in Granarolo dell'Emilia (BO) Via Del Lavoro n. 7 - P.I. 01554201200 - diretta ad ottenere modifica sostanziale all' A.U.A. Det. Amb. n 1218 del 13/03/2019 relativa all'impianto produttivo sito in questo Comune in Granarolo dell'Emilia, Via Primo Maggio n. 2/H, 2/L, 4/E;

Visto che il COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) è tenuto ad esprimersi in merito agli endoprocedimenti di seguito descritti:

- AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del Regolamento del Servizio Idrico Integrato
- COMUNICAZIONE o NULLA OSTA di cui all'art. 8, commi 4 e 6, della Legge 447/1995 (matrice rumore)

Visto il parere favorevole condizionato espresso da Hera Spa – Direzione Acqua prot. n. 0114308/21 del 20/12/2021 e successivo parere di conferma prot n 0022578/2022 acquisito alla PEC del Comune in data 08/03/2022 e registrato al prot. n. 4026 del 08/03/2022;

Visto il parere favorevole (matrice rumore) espresso da ARPAE – Servizio Territoriale - Distretto Urbano prot. n. 43262 del 15/03/2022 acquisito alla PEC del Comune in data 16/03/2022 e registrato al prot. n. 4706 del 16/03/2022;

Con la presente si comunica che:

- ai fini **della matrice rumore** non sussiste alcuna motivazione ostativa al rilascio dell'AUA in considerazione di quanto espresso da ARPAE – Servizio Territoriale - Distretto Urbano nel summenzionato parere prot. n. 43262 del 15/03/2022 acquisito alla PEC del Comune in data 16/03/2022 e registrato al prot. n. 4706 del 16/03/2022;
- ai fini della **matrice acqua** non sussiste alcuna motivazione ostativa al rilascio dell'AUA in considerazione di quanto espresso da Hera Spa nel summenzionato parere favorevole condizionato



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

prot. n. 0114308/21 del 20/12/2021 e parere di conferma prot n 0022578/2022 registrato al prot. n. 4026 del 08/03/2022.

AVVERTE

Che i soggetti incaricati del controllo sono autorizzati ai sensi degli art. 128 e 129 del D.Lgs 152/2006 e dell'art. 59 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

Che il presente nulla osta sarà revocato in caso di superamento dei limiti di accettabilità di cui alle vigenti norme o di mancata ottemperanza alle prescrizioni più sopra indicate, nei tempi e con le modalità prescritte ed in ogni altro caso stabilito dalla legge.

Che la acque reflue e rifiuti non oggetto del presente nulla osta devono essere gestiti secondo la normativa di settore e devono essere debitamente autorizzati dalle rispettive Autorità competenti.

Che il presente nulla osta è riferito esclusivamente allo scarico di cui alla domanda richiamata in premessa (acque e corpo recettore) come individuato nella planimetria denominata L043 del Febbraio 2022 – Planim Rev 9 in atti al prot. n. 3477 del 28/02/2022, per cui eventuali altri scarichi provenienti da diverse lavorazioni o defluenti in altri corpi idrici, anche se provenienti dallo stesso insediamento, dovranno essere autorizzati separatamente previa apposita domanda di autorizzazione debitamente corredata degli allegati previsti.

Che resta salva la facoltà da parte degli Organi Comunali di fare effettuare all'interno dell'insediamento le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

Il presente nulla osta, quale endoprocedimento, avrà validità di quindici anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione unica ambientale. Almeno sei mesi prima della scadenza ne dovrà essere richiesto il rinnovo. Lo scarico potrà essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, fino alla adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda è stata tempestivamente presentata, fatte salve eventuali modifiche che intervengano successivamente a disciplinare in maniera diversa la presente materia.

Il presente nulla osta non esime la proprietà o il titolare dell'attività dall'essere in possesso di ulteriori atti di autorizzazione comunque imposti da leggi o regolamenti.

Tanto si trasmette, per quanto di propria competenza, chiedendo che lo Sportello Unico Attività Produttive dia immediato riscontro allo scrivente Ufficio del provvedimento SUAP di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto.

IL RESPONSABILE DI AREA
Arch Valentina Veratti¹

ALLEGATI

- Elaborati grafici (n 1 Tav.)

¹ Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice di Amministrazione Digitale

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.li
TERRE di PIANURA
UNIONE dei COMUNI
Sportello Unico Attività Produttive
Via San Donato n.199
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA BO
PEC: suaptdp@cert.cittametropolitan.abo.it

ARPAE – SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 20 dicembre 2021
Prot. n. 0114308/21

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/ge

ns. rif. Hera spa Data prot.: **09/11/2021** Num. prot.: **101189**
Data prot.: **13/12/2021** Num. prot.: **111952**
PA&S 111/2021

Oggetto: Istanza di modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, presentata dalla ditta GLENAIR ITALIA SPA per l'impianto sito in Granarolo dell'Emilia, Via Primo Maggio n. 2/H - 2/L - 4/E.
Riferimento SUAP : 22886/2021

In merito all'istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarichi in pubblica fognatura di acque reflue presentata della sig.ra Stefania Rivosecchi codice fiscale RVSSFN70D42H769N in qualità di legale rappresentante della Ditta "**GLENAIR ITALIA SPA**" codice fiscale 00466240348 e p. IVA 01554201200 con sede legale in via del Lavoro 7 in Comune di Granarolo dell'Emilia (BO) e insediamento produttivo in via Primo Maggio n. 2/H, 2/L e 4/E in Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), inerente all'insediamento esercente l'attività produzione e distribuzione di prodotti per l'interconnessione ottica e elettrica.

L'attività è ubicata in un complesso di tipo artigianale ed allocata in svariati civici confinanti tra loro e precisamente:

- Area produttiva Plating – via Primo Maggio 2/L;
- Deposito temporaneo rifiuti speciali da processo Plating – via Primo Maggio 2/H;
- Magazzino materie prime processo Plating – via Primo Maggio 4/E;

Nell'area di stabilimento sono realizzate attività di produzione di apparecchiature per l'interconnessione ottica e elettrica mediante processi di:

- sabbiatura;
- cataforesi;
- trattamento e rivestimento metalli mediante linea statica e a rotobarile;

le acque di risulta dei trattamenti sopra esposti unite alle:

- acque provenienti dall'area dei laboratori;

sono convogliate all'impianto di trattamento composto da colonne successive di tipo :

- a resina cationica;
- a resina anionica;
- a carboni attivi.

Le acque sottoposte a trattamento vengono riciclate nel processo produttivo, mentre le periodiche operazioni di rigenerazioni delle colonne di trattamento concorrono alla formazione dei controllavaggio, o eluati, che sono avviati a serbatoi di stoccaggio provvisorio che alimentano un sistema di tipo evaporativo che ne concentra i contenuti salini e non che, successivamente verranno stoccati temporaneamente prima dello smaltimento mediante ditta autorizzata.

Il processo sopra descritto non genera scarichi nella pubblica fognatura.

Lo scarico dei sistemi di pretrattamento delle acque prelevate da acquedotto pubblico per un totale stimato dal richiedente l'istanza in circa 1350 m³/anno e utilizzate nelle successive fasi produttive è composto da:

- acque di rigenerazione del trattamento di addolcimento con resine,
- concentrato degli impianti ad osmosi inversa;

riunite tra loro sono avviate ad un pozzetto di campionamento intermedio (**S1**) sito nell'area di pertinenza del richiedente l'istanza prima dell'immissione nella rete mista interna all'area di stabilimento che le convoglia nella pubblica fognatura delle acque miste di via Primo Maggio che afferisce all'impianto di trattamento finale di Bologna – IDAR;

Tali acque sono da classificare come acque reflue di tipo produttivo e pertanto assoggettate a tariffazione separata degli scarichi.

Le modalità di campionamento dello scarico di tipo produttivo, in virtù delle caratteristiche e delle modalità operative dello stesso possono essere eseguite con modalità di tipo medio durante il periodo di attivazione dello scarico in un intervallo compreso tra 30 minuti e le 3 ore .

Nell'area cortiliva ad uso privato nella quale si affacciano le varie unità operative sono svolte le attività di carico/scarico merci finalizzate:

- allo stoccaggio delle materie prime – via Primo Maggio 4 E;
- allo stoccaggio temporaneo dei rifiuti speciali originate nel processo di Plating – via Primo Maggio 2 H;

è presente di un sistema di protezione costituito da un grigliato di capacità dichiarata pari a 14,68 m³ dotato di valvole di intercettazione per impedire l'eventuale deflusso verso la pubblica fognatura.

Tale grigliato si estende anche a monte delle unità operative oggetto della presente istanza.

Il richiedente l'istanza con nota integrativa ricevuta in data 13/12/2021 con Prot. Hera Spa n° 101193 precisa che:

“Tale area esterna è di pertinenza esclusiva di Glenair Italia Spa, pertanto la gestione e l'eventuale responsabilità in caso di eventi accidentali in tali aree esterne sono della società stessa. Essendo lo stabilimento in oggetto all'interno di un sito produttivo di tipo condominiale, si evidenzia che l'accesso a questa area esterna può essere eseguita solo dagli addetti della Glenair Italia presenti anche negli impianti produttivi adiacenti (Unità operativa del lavoro n. 4-Molding, ed Unità operativa via I maggio 4m – Machine shop)”

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura la miscela delle:**
 - acque reflue domestiche (servizi igienici) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
 - acque meteoriche non contaminate provenienti dal dilavamento dei pluviali e delle caditoie delle aree esterne;
 - acque reflue industriali composte dalla miscela dei reflui dei sistemi di trattamento delle acque per l'uso produttivo;
 - le acque di condensa delle caldaie, previo trattamento, costituiscono acque reflue;
- le acque reflue industriali dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
 - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione;
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire:
 - il prelievo delle acque per caduta;
 - il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;
 - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);

- **adozione di tutte le misure atte a evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;**
- **l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;**
- **l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;**
- **la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n.1480 del 11/10/2010;**
- **il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;**
- **per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;**

Si ricorda che nel caso di presenza di caldaie a condensazione:

le acque di condensa acide prodotte dalla combustione delle caldaie a condensazione devono sempre essere convogliate a una rete di raccolta delle acque reflue pubblica di tipo nero o misto, osservando le seguenti prescrizioni:

- impianti con portata termica nominale inferiore o uguale a 35 kW:
 - senza nessuna prescrizione;
- impianti con portata termica nominale superiore a 35 kW:
 - obbligo di installazione di un neutralizzatore di condensa.

È prescritto:

- l'aggiornamento della cartografia dell'area di stabilimento con l'indicazione del punto di campionamento e controllo intermedio in precedenza identificato;
- l'installazione di idoneo strumento di misura della portata sullo scarico dell'impianto di trattamento dei reflui di tipo produttivo e la successiva trasmissione dei dettagli tecnici dei misuratori di portata e delle certificazioni di taratura di fabbrica ed in campo disponibili con l'obbligo di ripetere queste ultime con frequenza almeno biennale

È prescritta, ove non sia possibile il prelievo dei reflui produttivi senza interferenze con acque di altra natura, la realizzazione di un pozzetto di campionamento/punto di prelievo supplementare per le acque reflue industriali originate sistemi di pretrattamento delle acque.

Le prescrizioni sopra riportate e la realizzazione, ove risultasse necessario, del manufatto di scarico delle acque reflue di tipo produttivo dovrà essere documentata tramite l'invio documentazione fotografica e di eventuali note tecniche, entro 90 giorni dal rilascio dall'atto autorizzativo e comunque non oltre il 30 aprile 2022, al seguente indirizzo e-mail:

heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. Paolo Gelli

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto GLENAIR ITALIA Spa

comune di Granarolo dell'Emilia - via I Maggio n° 2/L, 2/H, 4/E

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di sabbiatura, cataforesi, trattamento e rivestimento di metalli svolta dalla società GLENAIR ITALIA Spa nello stabilimento posto in comune di Granarolo dell'Emilia via I Maggio n° 2/L, 2/H, 4/E secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società GLENAIR ITALIA Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E01
PROVENIENZA: SABBIATURA

Portata massima	2500 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E02
PROVENIENZA: FORNO CATAFORESI

Portata massima	7000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (come C-org.totale)	50 mg/Nm ³
--	-----------------------

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E03

PROVENIENZA: CATAFORESI

Portata massima	3600 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³
Ammoniaca	5 mg/Nm ³
Acido fluoridrico	2 mg/Nm ³
Acido solforico e suoi sali	2 mg/Nm ³
Acido fosforico e suoi sali	5 mg/Nm ³
Acido nitrico e suoi sali	5 mg/Nm ³
Metalli	5 mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-org.totale)	50 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

EMISSIONE E05

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE VASCHE ACIDE-ALCALINE LINEA STATICA, ROTO ED ERMETICI

Portata massima	39500 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³
Ammoniaca	5 mg/Nm ³
Acido cloridrico e cloruri	5 mg/Nm ³
Acido fluoridrico	2 mg/Nm ³
Metalli	5 mg/Nm ³
Acido solforico e suoi sali	2 mg/Nm ³
Acido fosforico e suoi sali	5 mg/Nm ³
Acido nitrico e suoi sali	5 mg/Nm ³
Nichel e suoi composti	1 mg/Nm ³
Cromo	0,5 mg/Nm ³

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Acido cianidrico e cianuri 0,5 mg/Nm³

Impianto di abbattimento a umido (corpi di riempimento)

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

EMISSIONE E06

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE VASCHE ALCALINE

Portata massima 12000 Nm³/h
Altezza minima 10 m
Durata massima 24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze alcaline (esprese come Na₂O) 5 mg/Nm³
Metalli 5 mg/Nm³
Nichel e suoi composti 1 mg/Nm³
Ammoniaca 5 mg/Nm³

Impianto di abbattimento a umido (corpi di riempimento)

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

EMISSIONE E07

PROVENIENZA: LABORATORIO

EMISSIONE E08

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE ARMADIO REAGENTI LABORATORIO CHIMICO

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 c.1 del DLgs n.152/06 in quanto rientrano al punto jj) della parte I, allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06.

EMISSIONE E04

PROVENIENZA: IMPIANTO TERMICO - RISCALDAMENTO VASCHE TRATTAMENTO GALVANICO - POTENZIALITA' TERMICA 0,5 MW (METANO)

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici che, nello stabilimento, ricadono nella parte I, allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06.

2. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APA). In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

3. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

4. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteria generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B, etc.)	UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	ISO 15713:2006 (*); UNI 10787:1999; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
Acidi inorganici volatili: Acido Nitrico (HNO ₃) Acido Bromidrico (HBr), Bromo e suoi composti inorganici espressi come HBr	ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 ad Ac. Nitrico e Ac. Bromidrico)
Acido Solforico e suoi sali, espressi come H ₂ SO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Solforico)
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H ₃ PO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1
Acido Cianidrico e cianuri inorganici (espressi come HCN)	US EPA OTM-29:2011; CARB 426:1987; NIOSH 7904 (**) con campionamento isocinetico; Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all.2)
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
<p>(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.</p> <p>(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare <u>non</u> sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece,</p>	

potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”, dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

5. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

6. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore

della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

7. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpa SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria

e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM:

- Documentazione Tecnica allegata alla domanda di AUA

Pratica Sinadoc n. 26038/2022

Documento redatto in data 28/11/2022

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della GLENAIR ITALIA S.p.A. ubicato in Via I° Maggio 2/H - 2/L - 4/E, Comune di Granarolo dell'Emilia (BO).

ALLEGATO C

Matrice: Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Vista la dichiarazione di invarianza delle condizioni di esercizio per la matrice impatto acustico contenuta nella domanda di AUA;
2. Visto che il Comune di Granarolo dell'Emilia, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato.
3. Visto il vigente nulla osta rilasciato dal Comune di Granarolo dell'Emilia prot. 8062 del 6/5/2022 per le matrici scarichi in pubblica fognatura e impatto acustico (si veda allegato A);
4. visto il parere favorevole espresso da Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, prot. 43262 del 15/3/2022 (qui di seguito allegato);
5. valutata nell'ambito dell'istruttoria per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, la Valutazione previsionale di impatto acustico datata 3/5/2021 a firma del Tecnico competente Per. Ind. Barison Narciso.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. Terre di Pianura in data 9/11/2021 e successive integrazioni (*Pratica Sinadoc 30559/2021*).

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. Terre di Pianura in data 11/7/2022 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 26038/2022. Documento redatto in data 28/11/2022

SINADOC n. 30559/2021
Bologna, 15/03/2022

Comune di Granarolo dell'Emilia
Servizio Ambiente
comune.granarolodellemilia@cert.provincia.bo.it

Suap Unione dei Comuni Terre di Pianura
suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

Arpae A.A.C.M.
Unità AUA - c.a. Pier Luigi Bernardi
aobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: ISTANZA DI MODIFICA SOSTANZIALE A.U.A. 2021-2742 del 31/05/2021–ditta GLENAIR ITALIA S.P.A.- Via Primo Maggio 2H, 2L a GRANAROLO DELL'EMILIA.
Procedimento ai sensi del DPR n° 59/2013, Prot. interno SUAP 22886/2021
Richiesta di contributo tecnico per la componente acustica.

In merito alla richiesta in oggetto, è stata presentata una Valutazione previsionale di impatto acustico datata 3/05/2021, a firma del Tecnico competente Per. Ind. Barison Narciso, per verificare l'impatto a seguito di modifica sostanziale AUA di alcuni punti di emissione a servizio dell'azienda Glenair Italia S.p.A. di via Primo Maggio 2H, 2L nel Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), loc. Quarto Inferiore. Dall'analisi della documentazione presentata e vista la documentazione integrativa del 28/2/2022, agli atti di Arpae con prot. 32906/2022, emerge che:

- la ditta svolge attività di produzione e assemblaggio di componenti per l'elettronica e l'elettromeccanica;
- in base alla zonizzazione acustica del Comune di Granarolo dell'Emilia la proprietà aziendale è classificata come "Classe V – Area prevalentemente industriale", mentre a nord/est è presente un'area classificata come "Classe II – Area prevalentemente residenziale";
- l'analisi acustica, riferita al periodo di massimo disturbo, è stata effettuata sia nel periodo diurno (06:00 – 22:00) che in quello notturno (22:00 – 06:00) dato che alcune sorgenti sonore sono previste durante tutto l'arco giornaliero;
- nella Valutazione previsionale d'impatto acustico aggiornata del 24/02/2022, alle pagine 17-22 sono elencate le sorgenti di rumore suddivise tra quelle esistenti e future: per ciascuna sono indicate le potenze sonore ricavate tramite misure dirette o da taratura di impianti analoghi;
- all'interno dell'area oggetto di valutazione sono presenti anche altri impianti della Ditta Glenair Italia S.p.A. che fanno capo ad altre autorizzazioni riferite alle unità produttive di Via del Lavoro 4 e di Via Primo Maggio 4/M), per questo motivo è stata effettuata una valutazione di impatto acustico sinergica di tutti gli impianti presenti;
- le modifiche acustiche sostanziali, oggetto della presente richiesta, prevedono l'inserimento di due nuovi impianti di aspirazione a servizio del laboratorio (denominata E07), dell'armadio reagenti chimici (denominazione E08) e l'aumento di portata sulle emissioni E02 ed E05;

- per verificare la rumorosità prodotta dalla ditta è stato effettuato il calcolo del livello ambientale come combinazione acustica dei livelli residui e dei livelli generati dai futuri impianti applicando il modello "IMMI 2017 Basic". La verifica è stata svolta sia ai confini aziendali che in facciata ai ricettori abitativi prossimi allo stabilimento nella condizione peggiorativa con tutte le sorgenti in funzione ed al massimo regime di utilizzo;
- in base ai calcoli riportati nelle tabelle di pag 23-24, il Tecnico acustico estensore della relazione conclude il rispetto dei limiti d'immissione assoluti di classe V (ai confini) e di classe II (ai ricettori abitativi) e dei limiti differenziali diurni e notturni (poichè i livelli ambientali misurati sono tali da ritenersi trascurabili ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DPCM 14/11/1997);

A parere della scrivente Agenzia si ritiene corretta la valutazione svolta comprensiva non solo della modifica alle sorgenti sonore dello stabilimento in oggetto di via Primo Maggio 2/L-2/H ma anche della presenza di altre unità produttive della Glenair Italia S.p.A, poste nelle immediate vicinanze (Via del Lavoro, 4 e Via Primo Maggio 4/M).

Visto quanto sopra, fatto salvo lo stato dei luoghi e le condizioni di esercizio descritti nella documentazione presentata, si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione richiesta per quanto concerne la matrice acustica.

La presente istruttoria tecnica è stata curata da Cesare Govoni al quale ci si potrà rivolgere per avere eventuali ulteriori informazioni

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO
Dott.ssa Paola Silingardi
(o suo delegato)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti dal Dirigente di riferimento.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.